

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29774 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udiienza: 16/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Persiani Vincenzo nato a Manfredonia il 05/03/1972
avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci che ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 giugno 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, in data 5 ottobre 2022, che aveva ritenuto, per quanto qui rilevante, Vincenzo Persiani colpevole dei delitti di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 4, 8, 10 e 11 del d.lgs n. 74 del 2000, ha dichiarato non doversi procedere perché estinti per prescrizione in relazione ai delitti allo stesso ascritti al capo B), relativamente ai punti a), b), c), d), e al capo D) relativamente ai punti f) e g), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e i doppi benefici di legge, ha rideterminato in anni uno, mesi quattro e giorni 20 di reclusione la pena per i residui reati di cui al capo B), punto e), per aver concorso, fornendo indicazioni nella compilazione, nella emissione di svariate fatture per operazioni inesistenti da parte della ditta New Simac di Carriero Antonio (artt. 110, 81 cod. pen., e 8 del d.lgs n. 74 del 2000), al capo D), punto h), per avere fornito indicazioni per la

compilazione di svariate fatture per operazioni inesistenti da parte della ditta individuale Carriero Chiara (artt. 110, 81 cod. pen., e 8 del d.lgs n. 74 del 2000), al capo G), per avere, indicato, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017 della ditta individuale Delta di Bruno Enza, di cui era amministratore di fatto unitamente ad altri soggetti, elementi attivi nettamente inferiori ai ricavi effettivi (artt. 110, 81 cod. pen., e 4 del d.lgs n. 74 del 2000), ai capo H) e I), perché nel medesimo ruolo non presentava la dichiarazione dei redditi relativa all'annualità 2018 (artt. 110, 81 cod. pen., e 3 del d.lgs n. 74 del 2000) e occultava e distruggeva numerose fatture emesse nel corso degli anni 2017 e 2018 (artt. 110, 81 cod. pen., e 10 del d.lgs n. 74 del 2000), al capo N), per avere, nel corso dell'anno 2021, compiuto atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva (artt. 110, 81 cod. pen., e 11 del d.lgs n. 74 del 2000), confermando nel resto.

2. Avverso questa sentenza ricorre Vincenzo Persiani, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Carlo Prandina, affidando il ricorso a tre motivi di seguito sinteticamente riportati.

2.1 Col primo motivo denuncia la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il travisamento della prova e il correlato vizio di motivazione, illogica mancante e contraddittoria, in relazione alla valutazione della chiamata in correità operata da Antonio Carriero.

Si lamenta, in primo luogo, l'omesso rispetto dei criteri di valutazione della chiamata in correità, che impongono di analizzare tutti gli elementi indicativi della credibilità del dichiarante e, di seguito, di verificare la attendibilità delle dichiarazioni rese, infine di compendiare le stesse con riscontri individualizzanti (si cita la sentenza di questa Corte n. 21.171 del 2013); dichiarazioni oltretutto travisate dalla Corte di merito, laddove estende alla posizione del ricorrente le propalazioni in gran parte riferite alla posizione del fratello Pasquale Persiani (si veda il contenuto delle pagine 24 e 25 della sentenza, richiamate a pagina 29 nel trattare di Vincenzo Persiani) e comunque generiche.

Nel caso in esame, oltretutto, come già evidenziato con l'atto d'appello, da una parte, il chiamante in correità si caratterizza per la personalità negativa e il suo costante coinvolgimento, negli anni, in episodi e situazioni analoghi a quelli per cui si procede, dall'altra avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie e, in ogni caso, latitano i necessari elementi di riscontro, quelli indicati dai giudici di merito, quali un foglietto recante l'indicazione di una somma dovuta al ricorrente rinvenuto a casa del fratello, non essendo sufficienti.

2.2 Col secondo, articolato, motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, mancante e manifestamente illogica, in relazione al concorso del ricorrente nei reati contestati, e travisamento della prova.

Si rileva, con riferimento ai reati di cui ai capi B) e D), che il ricorrente non è indicato quale amministratore di fatto, non risulta avesse alcun potere gestorio e non era neppure un consulente fiscale o contabile (svolgendo la professione di operaio tubista), gli viene contestato, esclusivamente, di aver fornito indicazioni per la compilazione dei titoli fiscali contestati, ma lo stesso chiamante in correità Carriero si è limitato a riferire genericamente di contatti telefonici, senza nemmeno spiegare in che cosa consistessero le ipotetiche istruzioni impartitegli, né specificamente correlarle ad alcuna delle 190 fatture complessive di cui, si assume, avrebbe ordinato la compilazione; per quanto riguarda gli ulteriori reati contestati ai capi G), H) e I), la motivazione è altresì carente e illogica in quanto non esplicita gli elementi in virtù dei quali si è assegnata al ricorrente la qualifica di amministratore di fatto, non risultando l'esercizio di attività di gestione né una significativa continuità nella stessa, tanto più che la perquisizione a casa del ricorrente, a differenza di quella presso l'abitazione del fratello, si era conclusa con esito negativo. Inoltre, con specifico riferimento al capo I), si deduce che l'omessa istituzione dei libri contabili obbligatori è imputabile all'amministratore di diritto.

La Corte in ogni caso avrebbe reso una motivazione contraddittoria attribuendo a Vincenzo Persiani condotte che il Carriero aveva riferito al fratello Pasquale, come risulta a pagina 24 della sentenza impugnata, nonché dai verbali di interrogatorio del 26 ottobre 2018 e del 7 giugno 2019; inoltre non avrebbe considerato le dichiarazioni di Chiara Carriero (documento 10) in merito al ruolo centrale del padre, in costanti rapporti con altre ditte, tanto da essere in grado di procurarle un lavoro in nero, senza dover ricorrere all'ausilio di nessuno.

2.3. Col terzo motivo denuncia, violazione di legge processuale e vizio di motivazione, mancante e contraddittoria, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 11 del d.lgs n. 74 del 2000, contestato al capo N).

Si deduce che la fattispecie in discorso non è configurabile in quanto, anche a tutt'oggi, a Vincenzo Persiani non è mai stato notificato alcun accertamento fiscale o cartella esattoriale al cui adempimento avrebbe sottratto il bene venduto (peraltro nel caso in esame ad un prezzo congruo), mentre il delitto contestato prevede che vi sia una condotta fraudolenta o simulatoria atta a impedire il soddisfacimento del credito erariale (si citano le sentenze nn. 35.295 del 2022, 30.497 del 2016, 13.233 del 2016); per di più il bene risulta

venduto in data 19 maggio 2021, 2 anni dopo la perquisizione domiciliare, subita il 13 marzo 2019, e comunque prima della notifica della misura cautelare, avvenuta il 10 giugno 2021; in ogni caso sarebbero irrilevanti gli avvisi di accertamento ricevuti dal fratello Pasquale, oltretutto definiti in via agevolata; da ultimo si rileva che il ricorrente svolge attività lavorativa dipendente e ha un reddito che potrebbe facilmente essere aggredito dall'Erario.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto esula dai poteri della Corte di legittimità la rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e, comunque, il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza è immune dai vizi motivazionali dedotti; ha, in particolare, osservato che l'eventuale emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento, non può comportare l'annullamento per vizio di motivazione, a meno che non risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che soccorrono l'impianto decisionale, eventualità che non ricorre nel caso in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Avuto riguardo al tenore delle odierne censure si rende necessario richiamare i consolidati insegnamenti di questa Corte di legittimità di seguito esposti.

2.1. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944 - 01).

2.2. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando influenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del

24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

2.3. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903), esula dal sindacato demandato alla Corte di cassazione la verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074 - 01).

2.4. È possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti del processo» quando ne sia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.

Il travisamento ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Dunque, il travisamento consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Esso rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del controgiudizio logico sulla tenuta del sillogismo: il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o

falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).

Il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede, dunque, circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, Sent. n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01).

2.5. Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d. "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).

2.6. Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello soprattutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.

2.7. Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento/significante della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non consentito, nella misura in cui propone una rilettura e un confronto diretto con la prova, e comunque ripetitivo del corrispondente motivo d'appello.

3.1. La Corte territoriale, con motivazione analitica, logica e coerente, ha adeguatamente confutato la censura inerente la valutazione della chiamata in correità operata da Antonio Carriero (vedi pagg. 24 e 25 della sentenza impugnata, richiamata a pagina 29 nel trattare della posizione del ricorrente) evidenziando la complessiva attendibilità del dichiarante, che aveva collaborato sin dalle prime fasi delle indagini rendendo ampie dichiarazioni coerenti e costanti nel tempo, anche *contra se*, e i plurimi riscontri, provenienti sia da fonti dichiarative che, soprattutto, documentali, quali non solo gli esiti delle indagini presso gli istituti di credito in ordine ai plurimi bonifici effettuati anche dal figlio di questi Andrea, ma la stessa determinante documentazione rinvenuta presso l'abitazione di Carriero e di Pasquale Persiani nel corso delle perquisizioni, recanti varie annotazioni, tra le quali anche una specifica relativa a quote dovute e rapporti di dare e avere con il ricorrente ("Enzo"); la sentenza impugnata ha parimenti confutato l'assunto della asserita contraddittorietà delle dichiarazioni del Carriero in ordine al fatto di aver conosciuto l'imputato, precisando che lo stesso si era limitato a chiarire di non aver avuto fisica conoscenza del predetto ma di averlo sentito più volte per telefono attraverso l'apparecchio del fratello Pasquale.

3.2. Ancora, il Collegio evidenzia come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella «pedissequa reiterazione» di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv

269217). La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).

4. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo.

4.1. La doglianza, oggi riproposta, inerente a carenze motivazionali in ordine alla prova del concorso del ricorrente nei reati contestati ai capi B), D), G), H) e I), relativamente ai segmenti di condotta non prescritti, è inammissibile in quanto priva di un effettivo confronto con la motivazione contestata e, comunque, articolata in censure non consentite in sede di legittimità in quanto volte a postulare una rivalutazione di elementi probatori già adeguatamente considerati dai giudici di merito, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato.

4.2. La sentenza impugnata, il cui apparato motivazionale si fonde con quello della pronuncia emessa all'esito del primo grado di giudizio, integrandouna tipica ipotesi di c.d. «doppia conforme» sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado, per effetto sia dei ripetuti richiami a quest'ultima sia per l'adozione degli stessi criteri nella valutazione delle prove, ha individuato, nel confutare la censura difensiva, gli elementi probatori a carico di Vincenzo Persiani; elementi, come esplicitato dalla Corte di merito, tali, non solo da riscontrare la chiamata in correità del Carriero, che aveva indicato il ricorrente come colui che forniva indicazioni in ordine alla contabilità delle ditte New Simac, Carriero Chiara e Delta e poi partecipava alla spartizione degli utili delle attività formalmente

intestate alla famiglia Carriero, ma da avvalorare, autonomamente, la contestata condotta concorsuale, costituiti, oltre che dal famoso manoscritto rivenuto a casa di Pasquale, dall'accertamento del fatto che i due fratelli Persiani fossero stati effettivamente assunti, formalmente, quali dipendenti della Sogemi s.r.l., una delle società verso le quali la Delta emetteva le fatture, così da poter giustificare i versamenti in loro favore, dal fatto che solo una parte dei bonifici con i quali venivano retrocessi i denari dalle cartiere a Pasquale Persiani, fossero inviati a lui, mentre ve ne erano altri (cfr pag. 26), disposti in favore della sua cerchia familiare, sia il proprio suocero che il suocero del ricorrente, Gabriele Anfuso, ovvero altri in favore di meri prestanome, quali proprio quel Cristian Viorel Dimitru, che aveva escluso di aver mai conosciuto il titolare della ditta Delta, presso la quale risultava assunto, e di avere sempre ritenuto che responsabili dell'impresa fossero i fratelli Persiani, compreso il ricorrente (Enzo), che aveva indotto lui e i suoi due fratelli ad aprire dei conti correnti sui quali però di fatto operava esclusivamente Vincenzo Persiani (cfr pagg. 29 e 30).

La motivazione offerta pertanto è tutt'altro che apparente o illogica; mentre la censura, relativa al solo capo I), con cui si lamenta l'erronea imputazione al ricorrente della omessa tenuta dei libri contabili trattandosi dell'amministratore di fatto (peraltro comunque tenuto, in virtù dell'ufficio ricoperto di fatto, a tutti i conseguenti adempimenti amministrativi e fiscali), costituisce motivo nuovo, non devoluto con i motivi d'appello - come risulta dalla sintesi a pagina 18 - dunque certamente inammissibile in quanto presentato fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulteriori applicazioni di detto principio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169).

Di conseguenza, ribadito da ultimo che, in applicazione dei principi sopra esposti ai §§ 2.4, 2.5. e 2.6, men che meno risulta concretamente individuato alcun errore percettivo, anche quest'ultimo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

5. Il terzo motivo, incentrato sul delitto di cui all'art.11 del d.lgs n. 74 del 2000, contestato al capo N), è manifestamente infondato.

5.1. Ribadito quanto già osservato al § 4.2. in ordine alla circostanza che ricorra nel caso in esame un'ipotesi di c.d. «doppia conforme» e di conseguenza la censura presuppone una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo

grado, va rimarcato, in primo luogo, che, come rilevato dal primo giudice (pag. 25 la sentenza di primo grado) e non contestato con l'atto d'appello - si veda la sintesi dei motivi alle pagg. 17 e 18 - il nominativo di Pasquale Persiani riportato nel corpo dell'imputazione, in contrasto con l'intestazione - che fa riferimento a una condotta concorsuale di Vincenzo Persiani e Anfuso Emanuela - è frutto di un'evidente refuso, per cui sia la cessione con atto notarile di un immobile che la finalità di sottrarsi al pagamento di imposte, interessi e sanzioni sono da intendersi come riferite alla persona del ricorrente.

5.2. Tuttavia, la circostanza che un eventuale avviso di accertamento di illeciti fiscali fosse stato notificato esclusivamente al fratello Pasquale Persiani, al di là di una allerta, quale valorizzata dalla Corte territoriale, circa l'attenzione della Guardia di finanza avverso le attività dei fratelli Persiani, non assume alcun rilievo negativo ai fini della integrazione della fattispecie in contestazione, non essendo richiesta la sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto.

Si rammenta che la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 in oggetto è diversa rispetto all'omologa fattispecie, oggi abrogata, di cui all'art. 97, comma sesto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto, a fronte della medesimezza sia dell'elemento soggettivo costituito dal fine di evasione ed integrante il dolo specifico, che della condotta materiale rappresentata dall'attività fraudolenta, la nuova fattispecie, da un lato, non richiede il presupposto materiale prima previsto dall'abrogata disposizione, ossia che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, non richiede l'evento che, nella previgente disposizione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossia la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva (tra le molte, Sez. 3, n. 14720 del 6/3/2008, PM/Giglia, Rv. 239971. Successivamente, tra le non massimate, Sez. 3, n. 19603 del 21/4/2023, Tursi; Sez. 7, n. 41484 del 30/9/2022, Pino).

Al fine della configurabilità del reato, non è più necessario l'effettivo avvio di un qualsiasi accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l'azione sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, configurandosi dunque l'illecito penale in termini di reato di pericolo concreto (sul punto cfr. Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Rv. 266771 - 01; Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Barei, Rv. 256376) integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 26095 del 21/05/2025, Rv. 288489 - 01; Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066). Il bene giuridico protetto dalla norma va, infatti,

individuato nella garanzia generica patrimoniale offerta al fisco dai beni dell'obbligato, tenuto conto che il debitore, ex art. 2740 cod. civ., risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

5.3. In forza delle solide considerazioni che precedono e osservato che la pretesa creditoria dell'Erario è poi confluita nei capi G) e H), la motivazione della sentenza risulta dunque priva di vizi ed immeritevole di censura, laddove ha rigettato la tesi difensiva della mancata conoscenza delle pretese erariali, nel maggio 2021 - epoca della dismissione dell'immobile intestato al ricorrente e della disposizione a titolo di liberalità dell'intera somma ricavata in favore della moglie, che immediatamente la reinvestiva - come in epoca precedente, quando del vero era già intervenuta la perquisizione domiciliare anche nei confronti del ricorrente, con conseguente disvelamento dell'indagine in corso.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/04/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente